



TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

Via Antonino Scoppelliti n. 8
Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607- 080/5264730

N. 1300/12 Vg

N. 2305/16 cron.

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

Riccardo Greco	Presidente
Rosella Politi	Giudice
Erminia Sabrina Rizzi	Giudice Onorario
Geremia Capriuoli	Giudice Onorario

Letti gli atti relativi al procedimento sopra indicato avviato nell'interesse del minore [redacted] nato a [redacted] il [redacted], figlio di [redacted] n. [redacted];

rilevato che il presente procedimento è stato avviato a seguito di ricorso avanzato dalla Procura della Repubblica in sede per la segnalazione di pregiudizio del minore, riveniente da conflittualità familiare; in particolare, veniva segnalato che il minore era figlio di genitori non coniugati, che avevano poi interrotto la loro relazione sentimentale; egli veniva affidato ai genitori con decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna e, con la madre, si trasferiva a [redacted], nonostante la lontananza tra i genitori, essi continuavano a mantenere un rapporto conflittuale tra loro; i rapporti del bambino con il padre risentivano del rapporto conflittuale tra i genitori e, peraltro, emergeva che il padre non contribuiva al mantenimento del figlio;

considerato che veniva svolta attività istruttoria da cui emergeva che i genitori si trovavano in condizione di conflitto tra loro: la madre evidenziava di essere stata vittima in passato dei comportamenti violenti del suo ex compagno, che la avevano indotta a chiedere protezione a un centro antiviolenza; di seguito, per la necessità di fruire del sostegno della sua famiglia di origine e per fare godere a [redacted] una condizione climatica più favorevole (in considerazione delle sue precarie condizioni di salute), ella decideva di trasferirsi [redacted] la donna evidenziava di non ricevere il mantenimento da parte del suo ex compagno, da lei descritto come persona scarsamente attenta ai bisogni affettivi del bambino; [redacted] da parte sua respingeva tutte le accuse, affermando di non avere pagato solo una parte del mantenimento a causa della crisi economica finanziaria che aveva colpito a sua attività lavorativa; chiedeva di potere incontrare il figlio (a suo

dire portato via da [redacted] dalla sua ex compagna senza alcuna autorizzazione), non riuscendo per la lontananza a mantenere con lui rapporti regolari e quindi chiedeva la applicazione del decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna (che statuiva sui rapporti tra padre e figlio) e di volere esercitare la bi genitorialità;

considerato che la madre del minore, per le ragioni su esposte, chiedeva di dichiarare la decadenza di [redacted] dalla potestà genitoriale sul figlio minore;

considerato che questo Tribunale, ritenendo di dover valutare la sussistenza di un rapporto tra padre e figlio, con decreto n. 1828 del 24.04.2013 affidava il minore al servizio sociale di [redacted] per la ripresa degli incontri con il padre al quale prescriveva di ottemperare alle prescrizioni del Tribunale per i Minorenni di Bologna (decreto n. 118 del 16.03.2009);

considerato che veniva svolta ulteriore attività istruttoria da cui emergeva che il minore incontrava il padre in un'unica occasione ma che tale incontro non risultava positivo in quanto il [redacted] manteneva comportamenti svalutanti della figura materna provocando uno stato di particolare disagio nel minore; permanevano inoltre le accuse della [redacted] rispetto al compagno e la donna chiedeva di dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale con affidamento esclusivo del figlio in proprio favore;

considerato che il Tribunale evidenziava come la condotta genitoriale paterna avesse determinato una condizione di disagio nel minore avendo il padre mancato di cogliere l'incontro quale momento di avvicinamento al figlio e di comprensione dei suoi bisogni affettivi e con decreto n. 297 del 22.01.2014 dichiarava il padre sospeso dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, affidava il minore alla madre in via esclusiva, ordinava il divieto di contatti tra il minore ed il padre, prescriveva al padre di ottemperare alle disposizioni del Tribunale per i Minorenni di [redacted] relative al versamento del mantenimento per il figlio;

considerato che nel corso della successiva attività istruttoria la madre ha continuato a contestare l'inadempienza del padre rispetto ai propri doveri genitoriali, ha più volte ribadito che il padre non cerca mai il figlio - neppure in occasione del giorno del suo compleanno - né risponde ai tentativi di contatto messi in atto dal figlio, e che lo stesso provvede saltuariamente al versamento delle somme previste a titolo di mantenimento; al contempo il padre - al quale questo T.M. con decreto del 22.01.2014 aveva imposto il divieto di incontri con il figlio - ha contestato quanto affermato dalla genitrice dimostrando di aver provveduto, se pur parzialmente, al mantenimento del minore; lo stesso ha espresso più volte, in maniera convincente, il desiderio di tornare a svolgere il proprio ruolo genitoriale, reso ad oggi impossibile oltre che dal disposto del citato decreto provvisorio di questo T.M., anche dalla forte ostilità manifestata dalla madre di [redacted] la quale lo contatta al solo



di reclamare le somme dovute a titolo di mantenimento e mai per condividere scelte o programmi nell'interesse del figlio o per aggiornarlo sulle condizioni di salute del minore;

ritenuto che il divieto di incontri tra padre e figlio previsto nel decreto del 22.01.2014 impedisca di valutare la condotta genitoriale paterna - là dove il padre non ha più incontrato il figlio dal 2014 - quale inadempienza genitoriale atta a giustificare la declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale; al contempo, il parziale adempimento del padre al proprio dovere di mantenimento, la presenza del padre innanzi a questo T.M. nonostante il provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale e la distanza dal luogo di residenza (Bologna), la dichiarata intenzione di voler tornare a svolgere con pienezza il proprio ruolo genitoriale, rendono opportuno verificare la recuperabilità della relazione padre figlio;

ritenuto, pertanto, di dover incaricare il servizio sociale di [redacted] della immediata programmazione di un calendario di incontri tra il minore ed il padre che - compatibilmente con la presenza del padre sul territorio di [redacted] dovranno svolgersi a settimane alterne per almeno due pomeriggi settimanali, in un luogo gradito al minore e senza la presenza della genitrice e che dovranno essere preceduti, e poi affiancati, da comunicazioni telefoniche e via Skype tra il minore ed il padre; con prescrizioni al padre di astenersi da qualunque rimprovero e polemica con la genitrice e con prescrizione alla genitrice di collaborare alla realizzazione degli incontri padre -figlio senza avanzare ripetute rivendicazioni economiche;

visto il parere del P.M. in sede del 29.04.2016;

P.Q.M.

Lette le richieste del Pubblico Ministero in sede ed applicati gli artt. 333 e ss. c.c., 38 disp. att. c.c., 737 e ss. c.p.c., così provvede in via provvisoria:

- 1) Revoca il divieto di incontri tra il minore ed il padre previsto nel decreto n. 297 del 22.01.2014.
- 2) Affida il minore [redacted] al servizio sociale di [redacted] affinché vengano riavviati con urgenza gli incontri con il padre da svolgersi a settimane alterne per almeno due pomeriggi settimanali, in luoghi graditi al minore e senza la presenza della genitrice, inizialmente con l'osservazione degli operatori e successivamente, se non vi saranno controindicazioni, con modalità libere.
- 3) Autorizza il padre a comunicare telefonicamente e via Skype con il figlio [redacted]
- 4) Prescrive al padre di astenersi da qualunque rimprovero e polemica con la genitrice e prescrive alla genitrice di collaborare alla realizzazione degli incontri padre -figlio senza avanzare ripetute rivendicazioni economiche.
- 5) Attribuisce al presente decreto efficacia immediata;



- 6) Riserva entro un anno la decisione definitiva.
- 7) Convoca per l'udienza del [redacted] ore 11,00 innanzi al Giudice Onorario Erminia Sabrina Rizzi, Tribunale per i minorenni di Bari i genitori, il minore, il servizio sociale di [redacted]
- 8) Dà mandato alla Cancelleria per quanto di competenza, per le comunicazioni al Pubblico Ministero in sede e per le notifiche al padre ([redacted]), alla madre ([redacted]) al servizio sociale [redacted].

Bari, 08.06.2016

Il Giudice estensore
Rosella Politi

Il Presidente
Riccardo Greco

Depositato in Cancelleria
Bari, 08.06.2016

IL CANCELLIERE
dr.ssa Nicoletta Coscia

